
DELL'AFFIDO FAMILIARE

DISCIPLINA

PER LA

REGOLAMENTO

SETTORE: Attività sociali

Prato

Medaglia d'Oro al V.M.

CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDO FAMILIARE

L'Amministrazione Comunale in ottemperanza con quanto stabilito dalla Legge n. 184 del 4.5.1983, intende regolamentare l'"Affido Familiare", aggregato al Servizio Minori del Settore Attività Sociali, allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 1 L'affido familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale, su proposta del Settore Attività Sociali integrata dalla relazione dell'Assistente Sociale del Comune, previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, sentito il minore che ha compiuto 12 anni e se opportuno anche di età inferiore.

Il giudice Tutelare del luogo rende esecutivo con decreto il provvedimento. Ove manchi l'assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, provvede il Tribunale per i Minorenni.

Art. 2 Il servizio di affido familiare ha lo scopo di:

- garantire un approccio integrato ad ogni singolo caso di affidamento familiare mediante il coinvolgimento di operatori con diverse professionalità;
- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari, verificandone l'andamento;
- provvedere al reperimento e alla selezione delle famiglie affidatarie;
- assicurare il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, operando per la rimozione delle difficoltà esistenti, e per ristabilire a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, normali e validi rapporti;

- tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'affido;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido familiare.

Art. 3 Sin dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia

affidataria il Comune ha il compito di:

- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista un provvedimento amministrativo della potestà genitoriale, della famiglia di origine;

- corrispondere alla famiglia affidataria una indennità mensile, per contribuire alle spese relative al mantenimento e all'educazione che gli stessi forniscono al minore, valutando ogni singola situazione. L'importo massimo del contributo economico è quantificato in L.500.000= (cinquecentomila) mensili da erogare a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di affido, cifra elevabile del 30% per particolari esigenze del minore stesso;

- richiedere, se del caso, alla famiglia naturale di contribuire a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;

- prevedere la stipulazione di un contratto di assicurazione, tramite il quale il minore stesso e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano e che egli stesso provochi a terzi durante l'affidamento in aggiunta al contratto stipulato dalla Regione nel caso in cui si ritengano i massimali di copertura non sufficientemente garantiti;

- assicurare alla famiglia naturale e alla famiglia affidataria, il necessario sostegno psico-sociale nel rispetto delle convinzioni, dei metodi educativi e delle richieste della famiglia naturale.

Art. 4

Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio Sociale abbia accertato alcune caratteristiche:

- disponibilità ad assicurare al minore un sistema di rapporti educativi e affettivi che favoriscano la sua maturazione;
- conoscenza della temporaneità del servizio e dell'inesistenza di prospettive di adozione;
- obbligo di agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia per favorire il reinserimento;
- integrazione della famiglia nell'ambiente sociale.

Art.5 Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidato, tenuto conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia della decadenza della potestà, sempre comunque in relazione all'interesse del minore;
- curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine, tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria e nell'interesse del minore;
- mantenere rapporti costanti con gli operatori del servizio sociale e seguirne le indicazioni;
- offrire condizioni ambientali soddisfacenti (igiene, sicurezza, salubrità);
- attuare eventuali interventi medici giudicati necessari per la salute del minore dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale;

- evitare di chiedere all'interessato a alla sua famiglia somme di denaro per qualsiasi motivo;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidato e della sua famiglia.

Art.6 La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, in collaborazione con il Servizio Sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- mantenere rapporti costanti con gli operatori del Servizio Sociale e seguirne le indicazioni;
- rispettare modalità e orario degli incontri col minore;
- contribuire se del caso, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore;

Art.7 Per ogni proposta di intervento di affido familiare il Servizio Sociale, avvalendosi dei servizi specialistici del territorio, svolge un'indagine sulle cause obiettive delle difficoltà e del

bisogno della famiglia di origine e riferisce sugli elementi
che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo
affidatario.

Il Servizio Sociale, riferisce inoltre sulla durata presumibile
dell'affidamento familiare e vigila sul suo andamento con
l'obbligo di tenere informati il Servizio Minori, e, ove
necessario, il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni.

Art. 8 L'affido familiare termina al venire meno delle condizioni di
necessità che lo hanno determinato, al giudizio dell'Autorità
che lo ha disposto, dopo che il Servizio Sociale ha valutato la
situazione, tenuto conto dell'interesse del minore.

Documento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 305 del 12.5.94 esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO nella
seduta dell'8.6.94 atti n. 29008.

